MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

# Art. 15

## Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge

I periodi di iscrizione al Fondo anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, con l'applicazione delle norme in vigore anteriormente alla predetta data, fatto salvo quanto disposto negli articoli 7 e 8.

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea |
| Estremi | Legge 31 ottobre 1988, n. 480 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1988 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-15-valutazione-dei-periodi-di-iscrizione-anteriori-alla-data-di-entrata

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it